

Regione Toscana
POR Creo Fesr 2014-2020 – Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi a supporto dell'internazionalizzazione in favore delle PMI" per la concessione delle agevolazioni a sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del Manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta Turistica Toscana (sub azione b).

SPECIFICHE E INTEGRAZIONI AL BANDO

- Al paragrafo 2.1, sottoparagrafo "ConSORZI, società consortili e "Reti-soggetto"", il penultimo capoverso viene sostituito con la seguente dicitura:

"I Consorzi che non hanno un codice Ateco previsto al presente paragrafo possono partecipare al bando purchè le imprese consorziate abbiano un codice ATECO rientrante tra quelli di cui al paragrafo 2.1".

-Al paragrafo 2.1, ultimo capoverso eliminare:

"Nel caso di aggregazione, tale obbligo grava su almeno uno dei soggetti beneficiari".

- Al paragrafo 2.1, il terzultimo capoverso viene sostituito come segue:

"Ciascuna impresa (Consorzio, Società consortile, "Rete-soggetto") se beneficiaria, può presentare una sola domanda di aiuto, pena l'esclusione di tutte le domande in cui figura la stessa ragione sociale".

- Al Paragrafo 2.2 il terzultimo capoverso viene sostituito come segue:

"In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo¹, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7), nonché della dimensione d'impresa (punto 16) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3";

- Al Paragrafo 3.3 il terzo capoverso viene sostituito come segue:

"Solo relativamente alle attività ricomprese nella tipologia di servizio C.1 del Catalogo "partecipazione a fiere e saloni " , sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 aprile 2015";

-Al paragrafo 3.4 aggiungere come quarto capoverso:

"Sono, inoltre, ammessi gli oneri di commissione di garanzia fidejussoria ^(NOTA).

NOTA Il costo della commissione rendicontabile è rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima."

- Al Paragrafo 3.4 il settimo capoverso viene sostituito come segue:

"Poichè dalla partecipazione al presente bando in forma aggregata deve derivare l'applicazione di condizioni vantaggiose per i beneficiari rispetto alla partecipazione in forma singola, nel caso di RTI, "Reti-contratto", Consorzi società consortili e Reti soggetto agli eventi di cui alla lettera C.1, devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti al raggruppamento , mentre alle specifiche attività di cui al punto C.2, devono partecipare tutte le imprese.

Relativamente al servizio C1, le imprese dovranno partecipare allo stesso evento fieristico e dove possibile condividere lo stesso stand, relativamente al servizio C2 le imprese dovranno condividere gli stessi locali/spazi di co-working/sale espositive/ambienti di meeting point.

Il rispetto di tale requisito dovrà essere dimostrato:

- nel caso di RTI, "Reti-contratto" dalla ripartizione delle spese sul piano finanziario, nonché dai contenuti dei contratti/preventivi ;

- nel caso di Consorzi, Società Consortili e Reti soggetto con apposita dichiarazione da compilare in fase di presentazione della domanda di aiuto che sarà oggetto di verifica in fase di rendicontazione";

-Al paragrafo 3.4 aggiungere come ultimo capoverso:

"Le spese relative a servizi forniti da

a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado

b) società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

Tale limitazione non si applica nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga di una società di diritto estero direttamente controllata che, in forza di un contratto sostiene le spese in nome e per conto della società Italiana senza alcuna maggiorazione di costi";

-Al paragrafo 5.4, come ultimi due capoversi, precedenti la tabella dei criteri di premialità, inserire:

"In merito alla validità economica (Rif. 3 e Rif. 4), si specifica che, nel caso di aggregazioni di imprese senza personalità giuridica (RTI e "Reti-contratto") il punteggio assegnato al progetto è dato dalla media ponderata rispetto alla partecipazione al piano finanziario del progetto stesso, calcolata sui punteggi assegnati alle singole imprese aggregate. Per quanto riguarda, invece, il caso di aggregazioni di imprese con personalità giuridica (Consorzi e "Reti-soggetto") la valutazione sugli stessi parametri (Rif. 3 e Rif. 4) è riferita ai dati di bilancio dello stesso Consorzio o "Rete-soggetto".

In caso di raggruppamenti nei quali siano presenti imprese appartenenti sia al settore manifatturiero che al settore turistico il punteggio assegnato al progetto è dato dalla media ponderata rispetto al numero di imprese appartenenti ai due diversi settori, calcolata sui punteggi assegnati alle singole imprese aggregate".